



PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0037735 / 2014

Atto N. 1594

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 rilasciata al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia per il Centro di Raccolta Differenziata sito in Comune di Tribogna - Località Rio Marsiglia relativamente al titolo abilitativo "autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ss.mm.ii.

In data 11/04/2014 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI

(Art. 31 Regolamento Contabilità)

S E	Codice	Cap	Azione	Importo €	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
					N	Anno	N	Anno	N	Anno			
TOTALE ENTRATE													
TOTALE SPESE													

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).

Si attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
O SUO DELEGATO

GENOVA, lì 11 aprile 2014

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. , "Tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Provinciale n.1 del 08.01.2014 Prot. 2062, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014/2016;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Provinciale n. 18 del 31.01.2014 prot. n. 13165/2014 di approvazione del Piano Esecutivo;

Vista l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Tribogna, registrata al protocollo generale del Comune n. 1654 e trasmessa alla Provincia in data 14.03.2014 con PEC prot. n.27057, presentata dalla ditta Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia (Sede Legale Piazza Cvagnari 7 Comune di Cicagna) con insediamento produttivo sito in Comune di Tribogna, Località Rio Marsiglia;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 6871 del 12.11.2010 con il quale è stato approvato il "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia" ed autorizzato lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue derivanti dal Centro di Raccolta Differenziata sito in Località Rio Marsiglia nel Comune di Tribogna;

Richiamato il parere igienico sanitario inviato dalla A.S.L. 4 - U.O. Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 26016 del 14/06/2010, assunta al protocollo provinciale in data 21/06/2010 con n. 78838, con il quale esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza di autorizzazione formulata dal Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia per l'area ecologica in località Rio Marsiglia in Comune di Tribogna;

Preso atto dell'avvenuto pagamento da parte del Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia della somma dovuta per spese di istruttoria;

Vista la relazione istruttoria redatta dai tecnici della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti – Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche, da intendersi qui richiamata come atto presupposto del presente provvedimento, dal quale emerge quanto segue:

Attività

Nell'insediamento in oggetto vengono svolte operazioni di cernita dei rifiuti conferiti, eventuale riduzione volumetrica, deposito preliminare prima dell'avvio a smaltimento e la messa in riserva di rifiuti da avviare a recupero.

Lo stoccaggio avviene in container scarrabili dotati di teloni mobili, uno per ogni tipologia di rifiuto o contenitori specifici a seconda della tipologia del rifiuto, stoccati sotto tettoie. Per l'elenco dei rifiuti stoccati si rimanda al provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio.

Sono state individuate come superfici scolanti le aree di carico e scarico, le aree di stoccaggio e le strade di accesso. Sono state altresì collegate al sistema di raccolta delle acque di prima pioggia le strade di accesso e i piazzali potenzialmente non contaminati, ma che non sono facilmente separabili e piccole aree coperte prive di idoneo sistema di gronde e pluviali (si tratta in ogni caso di piccole superfici). Le superfici scolanti per un totale di 2800 m². sono state completamente impermeabilizzate con pavimentazione in calcestruzzo e/o asfalto.

Le acque di dilavamento possono essere potenzialmente contaminate da materiali inerti e in sospensioni e da sostanze oleose (oli e idrocarburi) derivanti dai mezzi di trasporto.

Le aree sono tenute sgombre da rifiuti e sono pulite con cadenza settimanale tramite spezzamento per evitare consumo di acqua.

Le acque di dilavamento delle superfici scolanti vengono raccolte mediante idonee caditoie e tombini, per essere convogliate all'impianto di trattamento di tipo fisico. Allo scopo è stata realizzata una cordolatura perimetrale per evitare che le acque del piazzale fuoriescano dallo stesso, e una caditoia in corrispondenza dell'ingresso per evitare che le acque esterne possa entrare nel piazzale.

L'impianto di trattamento è costituito da :

- separazione delle acque di prima pioggia e sfioro delle acque successive; la separazione avviene in un pozzetto scolmatore di 500 lt. dotato di by-pass per le seconde acque;
- accumulo delle acque di prima pioggia nella vasca di trattamento: raggiunto il volume massimo, viene bloccato l'afflusso delle seconde acque. La vasca di trattamento è articolata in due sezioni la prima di decantazione di 25 m³ la seconda di disoleazione di 5 m³. Prima dell'uscita le acque passano per un filtro a coalescenza. Nella vasca è presente una pompa di rilancio comandata da un apposito quadro elettrico

L'impianto è un disoleatore di classe I conformemente alla normativa Uni 858 e assicura il rispetto dei limiti tabellari per il parametro idrocarburi totale. Si tratta di un impianto adatto per superfici sino a 5000 m²., che è stato scelto dal momento che si prevede un'estensione della superficie del centro. Impostando opportunamente la centralina si può predisporre il tempo di svuotamento dell'impianto in modo da renderlo disponibile per il successivo evento di pioggia.

Viene inoltre garantita la potenzialità dell'impianto di trattare le acque ricadenti sulla superficie dell'insediamento di 2800 m² e una rimozione degli inquinanti caratteristici entro i limiti previsti per gli scarichi industriali in acque superficiali, come da tab. 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate viene svolta tempestivamente a secco e con materiali assorbenti, che successivamente sono smaltiti secondo le normative vigenti.

Con cadenza annuale vengono verificati i collegamenti elettrici e la funzionalità della pompa sommersa. Vengono inoltre verificati periodicamente la pulizia del pozzetto scolmatore e il lavaggio del disoleatore.

Il recapito dello scarico viene effettuato nel Rio Marsiglia.

Il Piano di Prevenzione e di Gestione presentato dal Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia., contiene la documentazione relativa al disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente le informazioni

di cui al punto 3) dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4.

Ritenuto che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con le prescrizioni contenute nella relazione tecnica citata e riportate nella parte dispositiva;

DISPONE

1) di rilasciare al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa al Centro di Raccolta Differenziata sito in Comune di Tribogna, Località Rio Marsiglia;

2) di autorizzare il Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia allo scarico delle acque reflue industriali derivante dal Centro di Raccolta Differenziata in Località Rio Marsiglia nel Comune di Tribogna, ed avente recapito nel Rio Marsiglia, nel punto di coordinate geografiche in proiezione Gauss-Boaga Longitudine Est 1.513.027 e Latitudine Nord 4.919.521, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e della la l. r. 16 agosto 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,

3) di sottoporre il Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia in relazione all'autorizzazione suddetta, al rispetto delle seguenti prescrizioni;

- a) l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza così come indicato nel "disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione" di cui al punto 3 dell'Allegato A del R.R. 10 luglio 2009 n.4;
- b) le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);
- c) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di rilancio della vasca di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;
- d) la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia" dovrà essere completamente vuota alla 49esima ora dall'ultimo evento meteorico;
- e) in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le 48 ore, la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia", dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico;
- f) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
- g) il pozzetto deviatore dovrà essere sottoposto a periodici controlli al fine di rimuovere eventuali materiali grossolani che possono ostacolare il buon funzionamento dello stesso;
- h) il pozzetto di campionamento in uscita dall'impianto di trattamento e prima del punto di scarico, deve essere tale da consentire un ristagno di acque reflue, di almeno 5 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;
- i) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- j) la ditta dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico ogni 12 mesi sui seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmesse alla Provincia tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto

di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campione dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi, le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA CNR.

- k) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla periodica pulizia dell'impianto di depurazione dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di cinque anni;

Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:

- data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; Sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo.

INVIA

1. Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Tribogna, per la successiva trasmissione al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia;
2. all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010.

Genova, 11.04.2014

BG/bg

Il Dirigente
(Dott.ssa Paola Fontanella)

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e

dei servizi, dal 11 aprile 2014

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 11 aprile 2014

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Provincia dal

16 aprile 2014 al 01 maggio 2014